

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 103/98

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 18 dicembre 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 1965, con il quale l'Ente irriguo umbro-toscano è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1993 al 1996, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Alvaro Pollice e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1993 al 1996;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso

alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1993 al 1996 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Ente irriguo umbro-toscano, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

F.to: Alvaro Pollice

IL PRESIDENTE

F.to: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 28 dicembre 1998.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA
DIRIGENTE SUPERIORE
(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO
(GIÀ ENTE PER LA IRRIGAZIONE DELLA VALDICHIANA, DELLE
VALLI CONTERMINI ARETINE, DEL BACINO IDROGRAFICO DEL
TRASIMENO E DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE UMBRO-TOSCANA
SUCCESSIVAMENTE DENOMINATO ENTE AUTONOMO PER LA
BONIFICA, L'IRRIGAZIONE E LA VALORIZZAZIONE FONDIARIA
NELLE PROVINCE DI AREZZO, PERUGIA E TERNI) PER GLI
ESERCIZI DAL 1993 AL 1996

S O M M A R I O

I - Cenni sullo stato della normativa dell'Ente	Pag.	13
II - Organi dell'Ente	»	15
III - Personale	»	18
IV - Attività	»	23
V - Preventivi e consuntivi	»	40
VI - Risultati finanziari	»	42
VII - Considerazioni conclusive	»	54

La Corte riferisce al Parlamento sul risultato del controllo effettuato - in base all'art. 12 della legge n. 259/1958 nonchè all'art. 3 della legge n. 20/1994 - sull'Ente Irriguo Umbro-Toscano con sede in Arezzo, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestale. Il referto attiene agli anni 1993, 1994, 1995 e 1996 e fa seguito a quelli di precedenza compilati.

I - CENNI SULLO STATO DELLA NORMATIVA DELL'ENTE

All'"Ente irriguo umbro-toscano", istituito con legge 18 ottobre 1961 n. 1048 (pubblicata nella G.U. n. 264 del 23 ottobre 1961) con la diversa denominazione di "Ente per la irrigazione della Valdichiana, delle valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana" - denominazione, poi modificata con la successiva legge 2 aprile 1968 n. 504 in quella di "Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni" fu assegnata, da detta legge istitutiva n. 1048/1961 (art. 3), la durata di anni trenta, con decorrenza dalla entrata in vigore di detto atto normativo.

Nella imminenza dello spirare del trentennio suddetto, il termine di scadenza venne prorogato, dapprima con il decreto legge 6 novembre 1991 n. 352 (pubblicato in G.U. n. 260 del 6 novembre 1991) di due anni; elevati poi a dieci in sede di conversione con modifiche del citato provvedimento di urgenza, conversione operata con legge 30 dicembre 1991 n. 411 pubblicata nella G.U. n. 304 del 30 dicembre 1991.

La legge da ultimo citata ha, altresì, dettato nuove norme per quanto riguarda la denominazione dell'Ente, la sfera delle sue competenze e l'assetto organizzativo.

Per quanto attiene al primo punto, si osserva che la nuova denominazione (Ente irriguo umbro-toscano) risulta più consona alle residue funzioni dell'ente, (ad esempio: quella di consentire l'utilizzazione dell'acqua da parte dei privati ed in proposito sono state avviate trattative con gli enti locali per pervenire al raggiungimento di tale finalità) quali configurate dopo l'avvenuto trasferimento alle Regioni Umbria e Toscana di parte degli originari compiti; detto trasferimento attuato, con il D.P.R. 18 aprile 1979, pubblicato in G.U. n. 165 del 18 giugno 1979.

Per quanto ha tratto alla individuazione delle funzioni dell'Ente, si segnala che queste (art. 2 della citata legge n. 411 del 1991), nell'ambito delle disposizioni di cui al D.P.R. 18 giugno 1979, sono ora così determinate:

- a) progettazione ed esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonché gestione, esercizio e manutenzione delle opere medesime, nell'ambito delle competenze attribuite al Ministero dell'Agricoltura e Foreste (ora delle Politiche Agricole) della legislazione vigente;
- b) effettuazione di studi e ricerche anche sperimentali, connessi con quanto previsto alla lettera a).

Si prevede inoltre che l'Ente possa provvedere ad interventi in materia di realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue di bonifica idraulica ed infrastrutturali su incarico o concessione delle Regioni Umbria e Toscana, nonché a interventi che, nelle stesse materie, siano ad esso affidati da enti locali territoriali.

II ORGANI DELL'ENTE

In ordine al nuovo assetto organizzativo dell'Ente si rappresenta che, a modifica delle norme recate dalla legge istitutiva n. 1048 del 1961 (già una prima volta innovata con legge n. 765 del 1964) l'attuale struttura dell'Ente medesimo si articola, in forza dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1991 n. 411, nei seguenti organi: consiglio di amministrazione, presidente, giunta esecutiva e collegio dei revisori.

Peraltro, le più rilevanti modifiche riguardano, in primo luogo, la figura del presidente, che viene nominato dal Ministro dell'Agricoltura e Foreste (ora delle Politiche Agricole) non più in una terna proposta dal Consiglio di amministrazione, bensì dallo stesso Ministro tra persone di elevata professionalità ed esperienza nello specifico settore, con ciò privilegiando il criterio della specifica capacità professionale.

Altre modifiche di notevole rilievo si riferiscono alla composizione del consiglio di amministrazione nel quale, su tredici membri, sono presenti sei rappresentanti delle Regioni interessate (tre per l'Umbria e tre per la Toscana) nonchè alla composizione del collegio dei revisori dei conti che, già costituito da tre membri effettivi e tre supplenti di estrazione ministeriale (art. 4 della legge 15 settembre 1964 n. 765), risulta ora composto da cinque membri effettivi e da due supplenti, grazie all'aggiunta di due membri effettivi in rappresentanza delle Regioni Umbria e Toscana chiamate pure a designare i due membri supplenti. La integrazione dell'organo di controllo, con la rappresentanza delle due regioni trova evidente riferimento alla norma già citata (legge n. 411/1991), che prevede interventi dell'Ente irriguo su incarico o concessione delle Regioni Umbria e Toscana.

L'effettiva costituzione degli Organi di amministrazione dell'Ente si è concretizzata con i decreti ministeriali di nomina che hanno fatto seguito alle segnalazioni provenienti dagli organismi competenti come individuati dalla legge n. 411 del 1991.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente è stato nominato per il quinquennio 1993/1998, con decreto del Ministero Agricoltura e Foreste 4 agosto 1993, nella composizione prevista dalla legge 30/12/1991 n. 411. In precedenza per alcuni anni l'Ente risulta essere stato commissariato.

L'indennità di carica spettante al Presidente è stata determinata con decreto del Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali in misura pari al trattamento economico del Direttore Generale dell'Ente (per stipendio base e indennità integrativa), maggiorato del 20% e cioè per £ 6.433.690 mensili lorde.

A ciascuno dei due vice presidenti viene corrisposta l'indennità di carica mensile pari a £ 1.930.110.

Con D.P.R. 13/11/1994 è stata poi determinata in lire 117.000 mensili lorde l'indennità di carica ai componenti il Consiglio di Amministrazione, maggiorata di lire 135.000 mensili per i componenti della Giunta Esecutiva.

La giunta esecutiva è composta dal presidente, da due vice presidenti e due consiglieri.

Per tutti gli Amministratori i decreti sopra richiamati fissano in lire 60.000 lorde il gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione degli organi collegiali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è stato rinnovato per il quinquennio 1993/1998 con decreto del Ministero Agricoltura e Foreste del 12/7/1993.

L'indennità lorda mensile ai componenti il Collegio è stata fissata con deliberazione n. 519 del 29/9/1993 (approvata con nota n. 128839 del